

Criteria per la formulazione dell'orario scolastico

PREMESSA

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, art. 4. c. 2:

Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 5, c. 2:

Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 25, c. 2:

Il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative.

Art. 40, c. 1:

Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici.

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 art. 7 c. 2 lettera b:

Il Collegio Docenti "formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto"

Art. 396 c. 2 lettera d:

Il dirigente "procede alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti"

Dall'*excursus* normativo emerge dunque che non si fa alcuna menzione di eventuali *desiderata*, le quali vanno iscritte nel novero delle abitudini consolidate nel tempo nei vari contesti e non a veri e propri riferimenti normativi. Inoltre l'orario è atto organizzativo datoriale di rango civilistico, non soggetto a contrattazione. L'iter corretto della formulazione è: il Consiglio emana dei criteri generali, il Collegio può formulare proposte non vincolanti e rispettose dei suddetti criteri generali, il dirigente predispose l'orario coi poteri del privato datore di lavoro. La funzione può essere delegata.

Ciò premesso e acquisito il parere del Collegio Docenti nella seduta del 16 giugno 2023, la formulazione dell'orario terrà conto di alcuni vincoli e di alcuni criteri di efficienza dell'azione didattica.

VINCOLI STRUTTURALI PER LA DEFINIZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO

Per la definizione dell'orario scolastico si dovranno tenere presenti alcuni vincoli di tipo strutturale che riguardano la scuola nel suo complesso e le attività didattiche in specifico.

L'orario viene elaborato a partire da questi vincoli e di conseguenza si dovrà dare la precedenza, nella stesura dell'orario, alle classi con insegnanti coinvolti in detti vincoli strutturali. Essi sono:

1. docenti in servizio su più scuole/sedi scolastiche/spezioni
2. docenti in regime di part time o di legge 104
3. orario dei docenti di IRC e di scienze motorie.

L'orario di religione viene elaborato per primo, tenendo conto delle classi con alunni esonerati da IRC per accorpate il più possibile le ore di alternativa e inserendo le classi quinte o alla prima o all'ultima ora in modo che possano entrare dopo/uscire prima.

L'orario di scienze motorie è il secondo vincolo strutturale con priorità assoluta, poiché occorre gestire: classi che si spostano fisicamente dal proprio plesso per svolgere l'attività motoria; docenti che sono in servizio in più plessi e devono spostarsi; classi che devono essere abbinare nello svolgimento delle attività a causa della carenza di spazi.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO

L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici. Esso pertanto va formulato nel rispetto delle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento, alternando l'insegnamento di discipline teoriche e astratte ad attività maggiormente pratiche e operative. In particolare, si farà in modo che in tutte le classi sia possibile svolgere i compiti in classe di Italiano e di Matematica nelle prime due o tre ore di un giorno qualunque della settimana.

L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo hanno il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presente i seguenti criteri e regole generali:

- equilibrata distribuzione delle discipline nell'arco della giornata e della settimana;
- garantire che per le discipline italiano e matematica siano previste le prime due o tre ore in ogni classe almeno una volta alla settimana;
- accoppiare le ore per i compiti scritti per italiano e matematica;
- di norma le discipline con solo due ore settimanali non possono essere accoppiate in un solo giorno fatta eccezione per scienze motorie e disegno/storia dell'arte (nel liceo scientifico), mentre si possono accoppiare, su richiesta, le ore per le discipline che hanno più di due ore settimanali;
- evitare per quanto possibile di inserire diverse discipline linguistiche una consecutiva all'altra nella giornata;
- garantire il distanziamento nella settimana di una stessa lingua (per esempio: inglese il lunedì, mercoledì e venerdì e non il martedì, mercoledì e giovedì).
- nella sezione tecnica, allo scopo di agevolare la formazione di gruppi articolati omogenei per lingua, inserire su più classi affini la medesima lingua in parallelo (per es. 1A e 1B hanno spagnolo alla stessa ora se tenuto da docenti differenti, in modo che un eventuale gruppo minoritario di francese o di tedesco possa essere accorpato in unico gruppo in contemporanea).

Modalità di articolazione dell'orario di lavoro dei docenti

- 1) L'orario di lavoro del personale docente si articola su non meno di cinque giorni settimanali in orario antimeridiano per le lezioni curricolari, come previsto dalla normativa.
- 2) Viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio.
- 3) Esigenze particolari di carattere personale e di famiglia vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al Dirigente Scolastico, che le valuta. Esse sono accolte nella misura in cui non impattino sui vincoli strutturali e non siano di pregiudizio all'attuazione dei criteri didattici descritti in precedenza. Di norma le esigenze personali non possono generare, se accolte, situazioni di evidente disparità di trattamento e/o di pregiudizio alla didattica.
- 4) Verranno tenute in particolare considerazione le *desiderata* formulate e debitamente motivate da parte di coloro che abbiano figli in età 0/6 iscritti e frequentanti asili nido e scuole dell'infanzia.

Si aggiungono ancora le seguenti peculiarità:

- a) È opportuno sistemare secondo un'equa distribuzione le ore buche nell'orario settimanale di ciascuno, che non devono essere più di 2 (3 nel caso di rotazione del docente su più plessi);
- b) Evitare l'orario pieno (6 ore consecutive) in più di un giorno alla settimana;
- c) I docenti in regime di part time verticale non possono avere due giorni liberi consecutivi;
- d) Anche gli insegnanti di sostegno si atterrano alle regole sopraesposte, tranne che per eventuali necessità terapeutiche dei loro alunni. L'orario di sostegno deve in ogni caso seguire le esigenze didattiche dell'alunno e coprire le ore dove risulta effettivamente più utile. A tal fine il Consiglio di Classe formula proposte al D. S. di norma entro il mese di settembre.

DELIBERA n. 36 del Consiglio di Istituto in data 20 giugno 2023